

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
DAVINI CIFERRI**

Via Novecchio 10 int. 11 56121 Pisa

fabio.davini@pecordineavvocatipisa.it - davini.fabio@gmail.com
christian.ciferri@pecordineavvocatipisa.it - christian.ciferri@hotmail.it
Tel: 050.0988669 Cell: 3393395284-3476293832
Fax: 050.3869016

Oggetto:

Osservazioni ai sensi della legge 262/2005 in relazione alla proposta di modifica della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e revisione delle disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Lo scrivente Studio Legale, nella persona degli Avvocati Fabio Davini e Christian Ciferri appartenenti al foro di Pisa, intende presentare le proprie osservazioni in relazione a quanto in oggetto.

Lo studio è specializzato nella trattazione di controversie nel settore bancario e finanziario, sia davanti gli organi giurisdizionali ordinari sia innanzi agli organi di risoluzione stragiudiziale fra i quali L'Arbitro Bancario Finanziario.

La complessità degli argomenti trattati hanno indotto sempre di più, la moltitudine di consumatori ad affidarsi a professionisti in grado di tutelare i propri diritti.

Uno strumento virtuoso nato e sviluppatosi proprio per garantire la tutela della moltitudine di consumatori - parti deboli nel rapporto con gli istituti - è sicuramente l'ABF che ha contribuito in questi anni a dirimere moltissime controversie che se portate al vaglio degli organi giurisdizionali avrebbero sicuramente ingolfato il sistema giuridico.

Le successive osservazioni sono volte quindi a sensibilizzare come il funzionamento dell'ABF non può e non deve subire modifiche a discapito proprio di quei soggetti che ne hanno beneficiato e ne potranno beneficiare nei prossimi anni.

Si sottolineano i seguenti punti.

- Competenza temporale dell'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
- Analisi di impatto

La proposta di modifica afferma che "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso", laddove l'attuale formulazione prevede la competenza dell'ABF sulle operazioni e i comportamenti decorrenti dal 1.1.2009.

L'attuale campo di applicazione delle tutele offerte dall'ABF, secondo i proponenti, non sarebbe "coerente con le finalità e la prospettiva di azione dell'Arbitro", mentre sarebbe "insito nella logica del ricorso all'ABF che questo, data la sua rapidità e snellezza meglio si attagli a rapporti attuali (.....) o comunque non eccessivamente remoti. Per gli altri resta comunque la possibilità di adire il giudice ordinario. Il nuovo termine temporale sarebbe un punto equilibrio fra l'attuale assetto e l'originaria norma, che ricomprendeva soltanto un biennio precedente alla data fissa di riferimento".

Lo scrivente studio non condivide tali affermazioni.

Per le ragioni sopra descritte non si ritiene tale proposta volta a tutelare il consumatore, anzi con tale modifica si vuole "tagliare" il lavoro dell'ABF, eliminando uno strumento valido economico ed efficace ed obbligando i soggetti a promuovere giudizi ordinari dinanzi Giudice di Pace e/o Tribunale.

Dietro la necessità di garantire "snellezza e rapidità" si vorrebbe di fatto impedire a milioni di consumatori di ottenere soddisfacimento mediante uno strumento economicamente accessibile per tutti. Infatti coloro che non potranno giovare di tale rimedio stragiudiziale potranno adire il giudice ordinario solo sostenendo dei costi di procedura elevati e compensi professionali che molto probabilmente faranno desistere gli aventi diritto impedendone di fatto la possibilità di ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Si vedano alcuni dati ed alcuni casi pratici.

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO
DAVINI CIFERRI**

Via Novecchio 10 int. 11 56121 Pisa

fabio.davini@pecordineavvocatipisa.it - davini.fabio@gmail.com
christian.ciferri@pecordineavvocatipisa.it - christian.ciferri@hotmail.it
Tel: 050.0988669 Cell: 3393395284-3476293832
Fax: 050.3869016

Il 70% delle controversie trattate dall'ABF nel 2017 hanno riguardato le anomalie riscontrate sui contratti di cessione del quinto dello stipendio, controversie che sono state risolte dalle decisioni dell'arbitro che nel 99% dei casi sono state rispettate dagli istituti permettendo così il riconoscimento di rimborsi in favore del consumatore. La limitazione temporale proposta va a discapito di una moltitudine di soggetti contraenti che hanno stipulato un contratto di questo tipo.

Altra questione che lo studio sta trattando con grande impegno a tutela dei propri assistiti riguarda i prestiti personali con l'applicazione di una polizza assicurativa spesso indicata facoltativa ma in realtà imposta dalla banca e non indicata nel calcolo del TEG e TAEG. Tali anomalie sono state riscontrate principalmente in contratti stipulati dalle banche e finanziarie negli anni 2009/2013. La limitazione temporale proposta in questo caso azzererebbe la possibilità per il consumatore di adire l'ABF e data la mole dei prestiti personali nel sistema finanziario italiano, l'impatto sul sistema giudiziario sarebbe tragico.

La paventata "funzionalità del sistema" e "l'adeguata tutela della clientela" non potranno essere certo raggiunte con la prospettata modifica.

Gli unici vantaggi che lo studio intravede sono per gli istituti bancari e finanziari i quali, per ovvie ragioni di mercato, vedranno ridurre drasticamente i contenziosi su tali argomenti.

Una proposta sana ed equilibrata in linea con le finalità di tutela "sbandierate" potrebbe essere quella di stabilizzare il limite di cognizione dell'ABF in relazione a comportamenti e questioni successive al decimo anno precedente la data di proposizione del ricorso.

Il periodo di 10 anni è anche il termine per la prescrizione ordinaria sancito dal nostro ordinamento.

Il periodo di 10 anni è anche il termine previsto per la conservazione dei documenti da parte degli istituti bancari.

Si pensi anche al fatto che nei prossimi atti, in maniera fisiologica, i ricorsi subiranno una drastica riduzione dovuta all'esaurimento del contenzioso riguardante la cessione del quinto, controversie che hanno interessato circa il 70% delle decisioni dei collegi nel 2017.

Auspichiamo che le osservazioni sopra riportate possano essere utili al fine di giungere ad una soluzione effettivamente volta a tutelare gli interessi dei consumatori italiani.

Pisa, 26/02/2019

Avv. Fabio Davini

Avv. Christian Ciferri